

COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

BANDO DI CONCORSO N.10 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE, DI CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE 9.12.1998 n.431, PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

1) - **CONTRIBUTI DA ASSEGNARE:** Quelli del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431 e al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999.

2) - **DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:** Conduttori di immobili di proprietà pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3), al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

3) - **REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI:** Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, ubicati nel Comune di Deruta, titolari di un contratto registrato, che siano in possesso, alla data del presente bando, dei seguenti requisiti:

Requisiti che deve possedere solo il titolare della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea e residenza o attività lavorativa nel Comune di Deruta, da almeno un anno;
- b) cittadinanza di altro Stato, possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni e residenza o attività lavorativa nel Comune di Deruta, da almeno tre anni.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

Per i titolari di carta di soggiorno non è necessario il requisito del triennio. Per coloro che possiedono regolare permesso di soggiorno, ai fini della determinazione del triennio possono essere cumulati i periodi di rinnovo successivi al primo rilascio, purchè l'ultimo sia stato concesso per motivi di lavoro.

E' considerata principale l'attività lavorativa che si svolge nel luogo ove essa si realizza in misura pari o superiore alle tre ore giornaliere. Ai fini della determinazione dell'anno o del triennio di attività lavorativa possono essere cumulati i periodi a tempo determinato. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

Requisiti che devono possedere tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico:

- c) non titolarità, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico;

Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

1) **Inadeguatezza dell'alloggio posseduto.** Viene divisa per sedici l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri:

- due vani convenzionali per un nucleo familiare di una o due persone;
- tre vani convenzionali per un nucleo familiare di tre o quattro persone;
- quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

2) **Reddito dell'alloggio posseduto.** Il nucleo familiare non deve avere complessivamente un reddito da fabbricati annuo, derivante anche dalla proprietà di porzioni di unità immobiliari, superiore a €500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A/. E' in ogni caso adeguato l'alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8, A/9.

d) non titolarità dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art.7 dell'ordinanza ministeriale, n.2688 del 28.9.1997, e successive modificazioni o di altri contributi pubblici concessi per la stessa finalità;

e) titolarità di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di €11.521,12 (due pensioni minime contributive INPS), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%, ovvero, titolarità di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore a €15.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

Modalità di determinazione del reddito complessivo: Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi. Dal reddito così determinato vengono detratti €1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico. L'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40% qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente, mentre tale riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Nel caso di redditi misti le decurtazioni sopra indicate vengono operate solo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo vengono successivamente sommati per intero.

f) dimensione dell'alloggio occupato non superiore a 120 mq. per i nuclei familiari composti da una o due persone e a 150 mq. per i nuclei familiari composti da tre persone ed oltre. Sono comunque esclusi dai contributi i conduttori di alloggi inclusi nelle categorie catastali A1) - A8) - A9).

Per l'accertamento del requisito di cui alla precedente lett. e) l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione presentata ai fini fiscali nell'anno 2007 ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2007.

Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi di cui al successivo punto 5), il Comune effettuerà le necessarie verifiche presso gli uffici finanziari, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio denunciate e richiederà apposite dichiarazioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109.

4) - TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: La domanda di assegnazione dei contributi, nella quale il richiedente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, il possesso dei requisiti richiesti, deve essere redatta sull'apposito modello in distribuzione gratuita presso il Comune e dovrà pervenire, o essere spedita a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Deruta - Piazza dei Consoli n.15 - 06053 Deruta, entro il **29 febbraio 2008**, pena l'esclusione dalla graduatoria. Della data di spedizione farà fede il timbro postale.

5) - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: Il Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute, e formula le graduatorie relative alle seguenti categorie:

A) Nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

B) Nuclei familiari in possesso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare anagrafico, calcolato con le modalità di cui alla precedente lett. e), non superiore al limite di €.15.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24 %.

Le graduatorie di cui alle precedenti lettere A) e B) sono formate attribuendo alle domande i punteggi relativi:

- all'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare,
- al reddito annuo imponibile del nucleo familiare, al netto del canone di locazione e ripartito tra i componenti del nucleo familiare,

stabiliti con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999, n.755 (punto 6).

A parità di punteggio, le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esamina le opposizioni, formula le graduatorie definitive, che vengono affisse all'albo pretorio e trasmesse alla Regione per consentire la ripartizione dei contributi.

6) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI: L'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie è determinata sulla base del canone di locazione, così come definito alla precedente lett. e) relativo all'anno 2007, con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera A) l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può essere superiore a €.3.098,74;

b) per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera B) l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può essere superiore a €.2.324,06.

Nel caso in cui la somma assegnata a questo Comune fosse insufficiente a coprire il fabbisogno risultante dalle graduatorie definitive, il contributo da erogare a ciascun nucleo familiare potrà essere ridotto proporzionalmente o secondo le relative disposizioni regionali.

7) - AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE: Per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale, l'entità massima del contributo assegnabile è aumentata del 25 %.

Le condizioni di debolezza sociale che danno diritto all'aumento del contributo sono la presenza, nel nucleo familiare anagrafico di:

- componenti ultrasessantacinquenni;
- disabili con percentuale d'invalidità pari al 100%.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria 20 dicembre 1999 n.755, dal D.M. dei LL.PP. 7 giugno 1999 e dalle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Deruta 31 gennaio 2008.

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO
(Geom. Verbena Vairo)